

Sentenza n. 126 del 4 febbraio 2005.

Pubblica udienza del 15 dicembre 2004.

Presidente: dott. Vincenzo Sammarco.

Relatore: dott. Luigi Ranalli.

Testo:

“SENTENZA

sul ricorso n.466 del 2003 proposto da *** e ***, rappresentati e difesi dall'avv. Emilia Magnarelli ed elettivamente domiciliati in Ancona, Corso Garibaldi n.119, presso lo studio dell'Avv. Emanuele Pierini;

contro

il COMUNE di POTENZA PICENA, in persona del Sindaco pro-tempore, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- del P.R.G. in adeguamento al P.P.A.R., approvato con deliberazione consiliare 12.3.2003 n.9, nella parte in cui modifica la destinazione del lotto di proprietà dei ricorrenti da zona B1 di completamento a verde pubblico.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 15 dicembre 2004, il Cons. Luigi Ranalli;

Udito l'avv. Magnarelli per i ricorrenti;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in esame, notificato il 21.5.2003 e depositato l'11.6.2003, *** e *** impugnano il P.R.G. di Potenza Picena, definitivamente adottato con deliberazione consiliare 12.3.2003 n.9, nella parte in cui modifica la destinazione del lotto di loro

proprietà da zona di completamento (B1) a verde pubblico.

Si deduce eccesso di potere per illogicità, erronea valutazione dei presupposti e difetto di motivazione, atteso che il lotto è inserito in un contesto urbanistico completamente edificato e non ha alcun riferimento oggettivo il verde pubblico: la diversa destinazione disattende, quindi e senza alcun valido motivo di pubblico interesse, le legittime e consolidate aspettative edificatorie.

Con memoria deposita il 29.1.2004, la difesa dei ricorrenti ha insistito per l'accoglimento del ricorso, ulteriormente illustrando tesi e richieste.

Questo Tribunale, con ordinanza 3 marzo 2004 n.86, ha disposto incumbenti istruttori, adempiuti dal Comune con il deposito della richiesta documentazione.

L'Amministrazione comunale di Potenza Picena non si è costituita in giudizio.

2. Tanto premesso, rileva il Collegio che nella relazione illustrativa a corredo del P.R.G. in adeguamento al P.P.A.R., acquisita a seguito della disposta istruttoria, si evidenzia che, per l'attuazione della tutela integrale del centro storico, è stata rilevata la necessità di "riconsiderare" alcune scelte, proponendo, appunto, "stralci e/o sostanziali modifiche" che ha comportato, per il piano attuativo a sud della circonvallazione delle "Grazie", ove insiste il lotto in questione, "un considerevole ridimensionamento, limitando la superficie a poco più dell'estensione di quelle aree oggi occupate da fabbricati incompiuti."

Il P.R.G. impugnato è stato, infatti, approvato in adeguamento al P.P.A.R. approvato dalla Regione Marche con deliberazione consiliare 3.11.1989 n.197 ed il lotto di proprietà dei ricorrenti, in quanto ubicato nel centro storico di Potenza Picena, delimitato dalla planimetria n. 8, è effettivamente soggetto a tutela integrale ai sensi dell'art. 39 delle relative N.T.A..

Il presupposto a fondamento della scelta effettuata (tutela integrale ai sensi del P.P.A.R.) è stato, dunque, espressamente evidenziato e trattandosi, chiaramente, di scelta

che attiene al merito amministrativo, la sua logicità neppure può essere sindacata da questo Tribunale, né può ritenersi manifestamente erronea, dal momento la tutela “integrale” si realizza in modo prioritario proprio con la salvaguardia della situazione esistente, mentre una nuova edificazione, sia pure controllata, è solo eccezionalmente possibile, se, ovviamente, giustificata da diversi e prevalenti interessi pubblici.

I dedotti motivi di gravame sono, dunque, in parte inammissibili ed in parte infondati ed il ricorso va respinto.

Nulla per le spese di giudizio, tenuto conto che l'Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.

P . Q . M .

Il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche respinge il ricorso in epigrafe indicato.

Nulla per le spese di giudizio.”.